

scovato. I beni dell'Ordine di Malta, non per anche venduti, serviranno alla dotazione di queste prelature. Le chiese protestanti del regno hanno un concistoro generale a Monaco, una commissione centrale a Norimberga per l'esame dei candidati, quattro decanati generali a Bareuth, Ratisbona, Anspach e Monaco pegli otto circoli misti e cinquantaquattro decanati di distretto.

10 settembre. I giudizi territoriali dipendono ed emanano dal sovrano; non possono esercitare che secondo le sue dichiarazioni ed editti e giusta le leggi sulle proprietà e censi. Essi sono incaricati dell'amministrazione della giustizia e del mantenimento della polizia, non che dell'esecuzione delle leggi ed ordinanze entro i limiti della loro giurisdizione. Le giudicature locali compongonsi di funzionari subordinati ai tribunali ed al re, e sono incaricate di far eseguire le decisioni de' tribunali superiori.

29 settembre. I casi in cui il furto viene punito di morte sono i seguenti: 1.º quando il ladro ha fatto soffrire taluno per costringerlo a scoprire il denaro ed effetti preziosi nascosti; 2.º quando una persona ha riportato per parte del ladro mali trattamenti che abbiano posto a pericolo la sua vita, sia stata mutilata, gravemente ferita, o che la sua salute abbia sofferto in modo irrimediabile.

26 ottobre. Istituzione di un corpo di gendarmeria, composto di mille trecentotrentadue uomini d'infanteria, di trecentoquarantotto di cavalleria e diviso in tre legioni. Esso è incaricato del mantenimento della polizia, dell'ordine e tranquillità nell'interno del regno.

1813, 13 marzo. Pubblicazione del nuovo codice penale, che deve aver forza di legge a cominciare dal 1.º ottobre prossimo. I crimini o delitti che verranno sottoposti ad inquisizione giuridica dopo tal epoca, verranno giudicati dietro il nuovo codice, eccettuati i casi in cui le leggi ch' erano in vigore quando furono commessi, infliggevano pene più miti di quelle applicate dal nuovo codice. Tutti i baveri sono soggetti alle disposizioni di questo codice tanto pei delitti che commettessero nella loro patria, quanto per quelli di cui si rendessero colpevoli nell'estero, sia verso il re o suoi sudditi, sia verso un altro sovrano o verso sudditi di estero stato.